



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA**

**Sezione Terza Civile
Procedure Concorsuali ed Individuali**

Il Giudice designato,
visto il ricorso depositato da

per l'omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 ss. CCII;

vista l'allegata Relazione particolareggiata del Gestore della Crisi designato dall'OCC

richiamato il decreto interlocutorio del 22.03.2024 e le integrazioni depositate;

visto il decreto di apertura della procedura in epigrafe emesso in data 17.07.2024 ai sensi dell'art. 70 co. 1 CCII, con cui si è dato atto della ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CCII;

vista la relazione depositata in data 21.10.2024 dal Gestore della Crisi ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII;

dato atto che, nel termine assegnato, non sono pervenute osservazioni;

esaminati gli atti del procedimento unitario, di cui all'RG in epigrafe, che non richiede la preventiva fissazione di un'udienza di trattazione, ha emesso la seguente

SENTENZA

Ragioni della decisione

L'art. 70, co. 7, CCII prevede che *“il giudice, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolve ogni contestazione, omologa il piano con sentenza [...]”*.



- sussiste la qualifica di consumatore, nella accezione di cui all'art. 2, c. 1, lett. e), CCII, dal momento che l'istante ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività lavorativa;

- il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

- non constano le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, dovendosi ritenere, alla stregua degli elementi offerti e di quanto riferito dall'OCC, che al momento di assunzione delle obbligazioni inadempite il ricorrente potesse non avvedersi dell'inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie, avuto riguardo all'ordinaria diligenza richiesta al consumatore attese le vicissitudini sia lavorative che personali occorsegli come indicate in ricorso.

Conseguentemente, con il su indicato decreto del 17.07.2024, è stata disposta, come previsto dall'art. 70, c. 1, CCII, la pubblicazione sul sito web del Tribunale e la comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni dalla sua notificazione a cura dell'OCC.

L'OCC ha tempestivamente provveduto all'invio delle predette comunicazioni e nessuno dei creditori risulta aver presentato osservazioni.

Ciò posto e vendendo alla presente fase di omologazione, il Tribunale, in assenza di osservazioni da parte dei creditori, è chiamato, come già detto in precedente, a verificare l'ammissibilità e la fattibilità del piano intesa come non manifesta inidoneità dello stesso al raggiungimento degli obiettivi indicati.

Il Piano

Il Piano proposto ha una durata di 5 anni dall'omologa e prevede la messa a disposizione dell'attivo sopra indicato (precisamente il reddito futuro pari ad € 430,00 per cinque anni, e l'ammontare derivante dalla vendita competitiva e sotto controllo del gestore della crisi ai sensi dell'art.71 c.1 CCII, della quote dell'immobile e del veicolo, come meglio indicato in ricorso) per il pagamento integrale dei creditori prededucibili (evidenziando che il compenso del gestore concordato con l'OCC è stato integralmente corrisposto nell'ammontare di € 3.507,98 e che in ogni caso il compenso verrà unitariamente liquidato dal giudice al termine della procedura) e dei creditori privilegiati (per complessivi € 3.565,87) e il pagamento parziale dei creditori chirografari, il tutto nella misura e con le tempistiche indicate nel prospetto riportato a pg. 24 del Ricorso, con la precisazione che il medesimo deve essere aggiornato, avendo il . incrementato il reddito messo a disposizione dei creditori di € 80,00 mensili rispetto a quanto inizialmente proposto e quindi per un totale di € 430,00 mensili come sopra indicato (cfr. integrazione ricorso).



Nell'attuale disciplina, infatti, ogni questione sui tempi, sulle percentuali (purché non irrisorie) e sulle modalità di soddisfazione dei creditori sono rimesse alla valutazione degli stessi, legittimati a contestare la convenienza della proposta effettuando le osservazioni di cui al comma 3 art. 70 CCII.

Quanto ai crediti prededucibili si segnala che il CCII subordina il pagamento del compenso del Gestore della crisi all'integrale e completa esecuzione della proposta, previa liquidazione come già detto del giudice delegato che ne autorizza il pagamento.

Quanto alla fattibilità del piano in senso giuridico, non si ritiene di ravvisare delle incompatibilità dello stesso con norme inderogabili.

Quanto alla fattibilità in senso economico, quale effettiva realizzabilità del piano (nei limiti di una sua non manifesta inidoneità a raggiungere gli obiettivi prefissati, cfr. Cass. n. 11423/2014), deve osservarsi che il piano risulta lineare e di agevole realizzazione, basandosi sostanzialmente sui redditi futuri del _____ che in quanto redditi da lavoro dipendente sono contraddistinti da una certa stabilità e sulla realizzazione del ricavato dell'automobile e della quota immobiliare.

Fattibilità attestata anche dal Gestore della Crisi

In conclusione, fermo restando che il Gestore della crisi dovrà vigilare sul corretto adempimento del piano, fornendo periodica informativa scritta al Tribunale ai sensi dell'art. 71, co. 1, CCII, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione dei debiti presentato dai ricorrenti e per disporre la chiusura della procedura.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Designato, visto l'art. 70 CCII, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa o contraria istanza, domanda ed eccezione delle parti, così provvede:

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da

DISPONE

- i) che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata nei due giorni successivi ai sensi dell'art. 70 comma 1 CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web dell'intestato Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi PEC comunicati, adempimenti da eseguirsi a cura dell'OCC;
- ii) che il Gestore della crisi, ai sensi dell'art. 71 comma 2 CCII, relazioni per iscritto al giudice sullo stato di esecuzione della procedura ogni sei mesi a decorrere dalla data della

presente sentenza e che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenti al Tribunale una relazione finale

AVVERTE

- i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
- il ricorrente che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- il Gestore della crisi che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano ai sensi dell'art. 71 CCII;
- che, ai sensi dell'art. 72 CCII, l'omologa potrà essere revocata su istanza di un creditore, dell'OCC, del Pubblico Ministero o di qualsiasi altro interessato, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

DICHIARA

chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70, co. 7, CCII.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Monza il 8/01/2025.

Il Giudice designato

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

